

DELIBERA N. 81/08/CSP

SEGNALAZIONE DEL PARTITO SOCIALISTA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A (EMITTENTI RAI UNO E RAI DUE)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 28 marzo 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 28 febbraio 2008, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 73/08/CSP del 20 marzo 2008, recante "*Atto di richiamo per il riequilibrio nell'applicazione dei principi sul pluralismo dell'informazione e sulla*

parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale per le elezioni Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008”;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 27 marzo 2008 (prot. n. 17134), integrata il successivo 28 marzo (prot. n. 17278) a firma dell'on. Enrico Boselli, candidato *premier* del Partito Socialista, nella quale si denuncia che nel periodo dal 7 febbraio al 25 marzo 2008 nessun esponente del soggetto politico denunciante è stato mai invitato a partecipare alle trasmissioni informative della concessionaria pubblica, in particolare dell'emittente televisiva Rai Uno (Tg1 delle ore 20.00, Speciale Tg1 e Tv7), dell'emittente televisiva Rai Due (Tg2 delle ore 20.30) e dell'emittente televisiva Rai Tre (programma I"n ½ ora”), ed, inoltre, che i tre telegiornali RAI, secondo quanto risulta dai dati dell'Osservatorio di Pavia relativi al periodo 11 – 25 marzo 2008, hanno dato spazio in voce al soggetto politico segnalante solo per 1,6%, in violazione della legge n. 28 del 2000 e dei regolamenti attuativi adottati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché dell'atto di richiamo adottato dall'Autorità con la delibera n. 73/08/CSP del 20 marzo 2008;

VISTI gli atti del procedimento;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio relativi al periodo dal 18 al 26 marzo corrente, concernenti i programmi e le rubriche poste sotto le testate giornalistiche TG1, TG2 e TG3 emerge che in quelli riconducibili alla testata giornalistica del TG3 la lista esponente ha usufruito di un tempo di parola pari all'8,59%, mentre nei programmi e nelle rubriche riconducibili alla testata giornalistica del TG1 sono stati attribuiti esigui tempi di parola (1,22%) e in quelli riconducibili alla testata TG2 non è stato attribuito alcun tempo di parola, come risulta dalla tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera;

RILEVATO, altresì, che dai citati dati del monitoraggio emerge che la lista esponente ha fruito di esigui spazi in alcuni notiziari (TG4 dell'emittente Rete 4, TG LA7 dell'emittente LA 7, MTV Flash dell'emittente MTV, TG 1 dell'emittente Rai Uno) ;

CONSIDERATI i principi ed i criteri ai quali si devono attenere i programmi di approfondimento informativo enunciati nella delibera n. 73/08/CSP del 20 marzo 2008;

CONSIDERATO che, quanto ai rilevati squilibri dei notiziari TG4, TG LA7, MTV Flash e TG1, l'Autorità ha provveduto ad ordinare il riequilibrio con separati provvedimenti assunti in data odierna (delibere n. 74/08/CSP, 75/08/CSP e 77/08/CSP);

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza, stante l'avanzato corso della campagna elettorale, di provvedere al ripristino del tempo spettante alla lista esponente

nelle rubriche e nei programmi riconducibili alle testate giornalistiche del TG1 e del TG2;

RILEVATA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., emittenti televisive in ambito nazionale Rai Uno e Rai Due , con sede in Roma, Viale Mazzini, 14. cap. 00187:

- di prevedere la presenza del soggetto politico segnalante Partito Socialista nelle rubriche e nei programmi di approfondimento diffusi sotto le testate Tg1 e Tg2, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera viene trasmessa alla Commissione parlamentare per

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 28 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola